



COMUNE DI CORNEDO VICENTINO

Provincia di Vicenza

ORDINANZA N. 21 DEL 23/02/2021

Settore proponente: Sindaco

OGGETTO: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI E URGENTI PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL'ATMOSFERA LIVELLO 1 - ARANCIONE.

Sindaco

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa” conferma, tra l’altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per le polveri sottili (PM10) pari a $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ da non superare più di 35 volte nell’arco dell’anno civile;
- il monitoraggio della qualità dell’aria condotto da ARPAV su tutto il territorio Regionale evidenzia come il parametro PM10 permanga come uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della stagione autunnale/invernale in cui condizioni di ristagno atmosferico fanno impennare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta, spesso in maniera consecutiva per più giorni, superano il valore limite dei $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$;

Considerato che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 836 del 6 giugno 2017 è stato approvato il “Nuovo Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano”, sottoscritto dal Ministero dell’Ambiente e dalle regioni di Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- l’Italia è deferita alla Corte di giustizia Europea, per la non corretta attuazione della direttiva 2008/CE nell’ambito della procedura d’infrazione 2014/2147;
- il traffico veicolare, gli impianti di riscaldamento e i sistemi di produzione industriale, rappresentano le principali cause dell’inquinamento atmosferico ed, in particolare, della formazione degli inquinanti primari quali composti organici volatili, particolato, ossidi di azoto e monossido di carbonio;
- il Parlamento Europeo con la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla “Qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”, recepita dallo Stato Italiano con il D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 155, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell’ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l’emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale;
- studi epidemiologici, condotti in diverse città americane ed europee nel corso degli ultimi anni, hanno dimostrato che esiste una notevole correlazione fra la presenza di polveri fini ed il numero di patologie dell’apparato respiratorio, di malattie cardiovascolari e di episodi di mortalità riscontrati in una determinata area geografica;
- la Regione Veneto, con deliberazione di Consiglio regionale n. 90 del 18 aprile 2016 ha approvato il “Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera” (PRTRA);

Rilevato che:

- secondo quanto contenuto nell’Accordo di Bacino, le misure temporanee e omogenee si attivano in funzione del livello di allerta raggiunto. Nel dettaglio, il sistema di azioni è stato modulato su tre gradi di allerta per il PM10:

SEMAFORO VERDE – nessuna allerta: nessun superamento misurato, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero ($50 \mu\text{g}/\text{m}^3$) della concentrazione di PM10;

SEMAFORO ARANCIO - Livello di allerta 1: attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti;



COMUNE DI CORNEDO VICENTINO

Provincia di Vicenza

SEMAFORO ROSSO - Livello di allerta 2: attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti.

- ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta 1 (semaforo arancio) o 2 (semaforo rosso), invierà ai Comuni interessati una mail informativa nelle giornate di lunedì e giovedì non festivi;

- le misure temporanee, da attivare il giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì e venerdì) restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.

Visti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'art. 182 comma 6-bis;

- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

- il DPR n°74 del 16 aprile 2013 intitolato "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art.4 comma 1 lett. a) e c) del D.lgs. 19.08.2005 n°192, in particolare l'art.5 comma 1;

- l'art.7, comma1 lettera a)e b) del vigente Codice della Strada, secondo cui il Sindaco, nel centro abitato, può, per motivi di salute, sospendere la circolazione di tutte o alcune categorie di utenti sulle strade o sui tratti di esse e per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, può limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli;

- l'art. 33 della Legge Regionale del Veneto 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e successive modificazioni e integrazioni;

- la delibera di Giunta Regionale n°3748 del 26 novembre 2004 e n° 936 del 12 aprile 2006 relative a disposizioni concernenti i veicoli di interesse storico;

- la Deliberazione di Giunta Regionale del 23 ottobre 2012, n. 2130 che approva la nuova zonizzazione del territorio regionale, per cui il Comune di Cornedo Vicentino è inserito nella zona "Pianura e capoluogo bassa Pianura -IT 0513";

- la Deliberazione della Giunta Regionale n°122 del 10 febbraio 2015 che fornisce indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'art.182 comma 6 bis del D.lgs. 152/2006;

Considerato che:

- le fonti di emissione derivanti dalle attività primarie e secondarie, dall'esercizio degli impianti termici, ecc, unitamente alle sorgenti mobili, sono causa della formazione degli inquinanti primari che hanno una rilevante responsabilità nella formazione dell'inquinamento atmosferico urbano;

- come descritto nell'allegato 4.2 del Piano Sanitario Nazionale 2003-2005, approvato con DPR 23.05.2003, gli impianti di riscaldamento contribuiscono all'inquinamento atmosferico urbano;

- per tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente nel suo complesso è necessario evitare, prevenire o ridurre le concentrazioni degli inquinanti atmosferici nocivi anche attraverso l'adozione di provvedimenti di limitazione dei consumi energetici degli impianti di riscaldamento;

Valutati:

- gli esiti emersi durante il T.T.Z. e le proposte espone in detta sede, indicanti le fattibili azioni da adottarsi in relazione alla specificità del territorio comunale, derivanti dagli interventi emergenziali indicati dalla Regione Veneto nel Comitato di Indirizzo e Sorveglianza del 6/9/2018;

- il D.M. Sanità 5 Settembre 1994;

- l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in particolare il comma 3;



COMUNE DI CORNEDO VICENTINO

Provincia di Vicenza

Tutto ciò premesso e rimandando a successivi provvedimenti l'introduzione di possibili ed ulteriori misure in presenza di nuove disposizioni regionali e nazionali:

ORDINA

In caso di raggiungimento del livello di allerta 1 - ARANCIONE (superamento del valore giornaliero di PM10 di 50 microgrammi al metro cubo per 4 giorni consecutivi) a tutta la cittadinanza, nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del presente provvedimento e fino alla revoca:

1. divieto dell'uso degli apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa (compreso pellet) di classe inferiore a 3 stelle, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo;
2. divieto assoluto per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento ecc.) di combustione all'aperto comprese le biomasse;
3. divieto di circolazione (anche nei festivi) per:
 - motoveicoli a due tempi di colasse Euro 0;
 - autoveicoli a benzina Euro 0 e 1;
 - autoveicoli diesel Euro 0,1,2,3 e 4dalle ore 8:30 alle ore 18:30 salvo esclusioni;
4. divieto di circolazione per:
 - veicoli commerciali di categoria (N1,N2 ed N3) a benzina Euro 0,1 veicoli diesel Euro 0,1,2,3 e 4dalle ore 8:30 alle ore 18:30 nei giorni feriali e
dalle ore 8:30 alle ore 12:30 nei giorni festivi, salvo esclusioni;
5. divieto per tutti i veicoli di restare con motore acceso;
6. divieto di spandimento dei liquami zootecnici (non letami) e, in presenza di divieto Regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe;

Le disposizioni di cui al punto si applicano ai tratti stradali come indicati nella segnaletica stradale.

ESCLUSIONI:

Sono esclusi dal presente provvedimento:

- veicoli della Polizia dello Stato, della Polizia Penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa Italiana, dei Corpi dei Servizi di Polizia locale e Provinciale e della protezione Civile, i veicoli adibiti al trasporto pubblico e scolastico e i veicoli a servizio dei Comuni, della Provincia e del Servizio Sanitario, i veicoli per il trasporto e la raccolta dei RSU;
- veicoli per il trasporto di portatori di Handicap o di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di Handicap stesso;
- veicoli speciali definiti dall'art.54 lett f) g) n) del Codice della Strada.

AVVERTE



COMUNE DI CORNEDO VICENTINO

Provincia di Vicenza

- che il presente provvedimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso a seguito dell'instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche;

l - a classificazione degli apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa è stabilita dal Decreto 7 novembre 2017 n°186 sulla certificazione dei generatori biomassa;

- l'osservatorio regionale ARPAV, in linea con i dettami dell'accordo Bacino Padano, effettua le valutazioni del superamento dei livelli di allerta nelle giornate di Lunedì e Giovedì ed emana, negli stessi giorni, un bollettino che contiene il livello di allerta associato. Il bollettino aggiornato è consultabile alla pagina:

http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino_allerta_PM10.php

- ulteriori informazioni sono accessibili sul sito web:<http://aria.provincia.vicenza.it>

- che con diversa ordinanza potranno essere imposte restrizioni ad altre fonti inquinanti.

DEMANDA

a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

RICORDA

- che l'inosservanza delle sopra riportate disposizioni è punita con la sanzione amministrativa di cui all'art. 7 comma 13 bis del D.Lgs. 30 aprile 1992 n°285 "Nuovo Codice della Strada";

- che l'inosservanza delle rimanenti disposizioni è punita con la sanzione di cui all' art. 7 bis del Dpgs 267/2000 e, qualora ne ricorrano i presupposti, dà luogo all'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale.

INVITA

a) La Cittadinanza ad utilizzare, il meno possibile l'automobile in ambito urbano e a privilegiare l'uso dei mezzi pubblici e degli altri mezzi di trasporto non inquinanti.

Per l'alimentazione del proprio veicolo ad usare carburante a minor impatto ambientale (gasolio a basso tenore di zolfo, gasolio bianco, gpl, gas metano).

Ad adottare comportamenti individuali di salvaguardia della salute ed, in caso di concentrazione particolarmente elevata di inquinanti atmosferici, ridurre il rischio di esposizione:

- limitare l'attività fisica soprattutto nelle ore più fredde, per la maggiore concentrazione da PM10;
- limitare l'apertura di finestre (soprattutto il mattino/sera) per la maggiore concentrazione di polveri sottili;
- limitare/evitare di passeggiare all'aperto per le donne in gravidanza, anziani e persone con problematiche respiratorie;
- limitare/evitare il fumo di tabacco, attivo e passivo (effetto sinergico);

b) La cittadinanza ad utilizzare nei generatori di calore pellets di potenza termica nominale inferiore a 35 KW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste nell'allegato X parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) della parte V del D.lgs. 152/06, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì l'obbligo della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;



COMUNE DI CORNEDO VICENTINO

Provincia di Vicenza

- c) Le Aziende di trasporto pubblico locale e privato a privilegiare l'utilizzo, nel periodo indicato, dei mezzi a minore emissione;
- d) Le imprese ad effettuare ogni intervento possibile per garantire l'elevata efficienza e manutenzione degli impianti posti a presidio delle fonti di inquinanti, in particolare per ridurre le emissioni in atmosfera, sensibilizzando gli operatori ad utilizzare veicoli a ridotto impatto ambientale;
- e) gli uffici pubblici a ridurre ulteriormente la temperatura ammessa.

DISPONE

1. Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio, con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso.
2. Che il presente provvedimento venga notificato a:
 - Collettività, a mezzo pubblicazione/affissione all'Albo Pretorio e negli spazi di pubblica affissione;
3. Che il presente provvedimento venga trasmesso a:
 - Consorzio di Polizia Locale Valle Agno per quanto di competenza PEC: consorzio.valleagno@pecveneto.it
 - ARPAV Dipartimento Provinciale di Vicenza, Via Zamenhof 353, 36100 Vicenza PEC: dapvi@arpa.veneto.it
 - Servizio Forestale Regionale, Via Lanza n.106, 36100 Vicenza (VI) PEC: forestalevenetoovest@regione.veneto.it
 - Provincia di Vicenza, Contrà Gazzolle 1, 36100 Vicenza; PEC: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net
 - Prefettura di Vicenza, Contrà Gazzolle 6, 36100 Vicenza; PEC: protocollo.prefvi@pec.interno.it
 - Comando dei Carabinieri stazione di Valdagno PEC: stvi548310@carabinieri.it
 - Agli Uffici comunali, ciascuno per i rispettivi adempimenti di competenza, anche in ordine alla divulgazione ad ulteriori soggetti interessati – Loro Sedi.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

Sindaco
Lanaro Francesco / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)